

# dossier

Febbraio 2020

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida

---

Atto del Governo n. 149

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 119



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 183

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articoli 1-6 ( <i>Modificazioni agli articoli 14, 15, 16, 20, 21, 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286</i> ) .....	1
Articolo 7 ( <i>Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo</i> ).....	2
Articolo 8 ( <i>Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286</i> ).....	3
Articolo 9 ( <i>Rete dell'Unione europea delle patenti di guida</i> ) .....	3
Articolo 10 ( <i>Disposizioni transitorie</i> ) .....	3
Articolo 11 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	4

## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	149	
<b>Titolo breve:</b>	Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
<b>Commissione competente:</b>	<b>Senato</b> 8 <sup>a</sup> Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva; 5 <sup>a</sup> Commissione (Bilancio) e 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni	<b>Camera</b> IX Trasporti XIV Politiche dell'Unione Europea V Bilancio

---

### PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

La delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/645 è stata conferita al Governo con l'articolo 1 della Legge n. 117 del 2019, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.

### Articoli 1-6

**(Modificazioni agli articoli 14, 15, 16, 20, 21, 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)**

L'articolo 1 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 2005 inerente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti, sostanzialmente modificandone il riferimento dall'attività professionale di trasporto di persone e cose su veicoli alla guida su strada aperta all'uso pubblico, fermi restando i requisiti della patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D1E, DE.

L'articolo 2 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 2005 adeguando l'ambito di applicazione della normativa della qualificazione dei conducenti alla direttiva 2018/645. Nello specifico si stabilisce che la qualificazione è richiesta:

- a) ai cittadini italiani;
- b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

L'articolo 3 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 2005 prevedendo i casi in cui la qualificazione dei conducenti dei veicoli non è richiesta. Tra l'altro, oltre alle categorie già previste, sono ora esentati anche i conducenti di veicoli di servizi di trasporto sanitario di emergenza.

L'articolo 4 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alla formazione periodica dei conducenti e prevedendo, in particolare, che i corsi si svolgano sulla base del programma previsto dalla normativa europea secondo le modalità di cui all'allegato 1, sezioni 2 e 4, così come modificati dall'articolo 8 del presente provvedimento.

L'articolo 5 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 del 2005 concernente il luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica. In particolare, si specifica che i predetti corsi in Italia sono frequentati dai cittadini italiani, dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo che hanno posto la residenza normale in Italia e dai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in Italia.

L'articolo 6 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 2005 inerente il codice unionale. In particolare, si sostituisce il riferimento al regolamento (CE) 484/2002 con il vigente "regolamento (CE) 1072/2009 e prevede il riconoscimento degli attestati del conducente rilasciati anteriormente al 23 maggio 2020 fino al loro termine di scadenza.

**La RT** afferma che si tratta di disposizioni di carattere meramente ordinamentale, per cui esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 7**

### ***(Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo)***

La norma nell'inserire l'articolo 22-bis al decreto legislativo n. 286 del 2005 prevede che lo scambio di informazioni tra gli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale. L'accesso alla rete è protetto e consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti. Lo scambio di informazioni sulla rete si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**La RT** afferma che la rete sarà gestita dalla Commissione. Inoltre si evidenzia che per l'attuazione della presente disposizione, l'Amministrazione provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, con riferimento alla rete elettronica unionale dei certificati di qualificazione atteso che tale rete deve essere ancora attivata, andrebbe chiarito se oltre alla gestione della rete da parte della Commissione, la stessa provvederà anche alla sua implementazione, senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni nazionali competenti. In particolare, al di là degli oneri di funzionamento della rete, andrebbero chiarite le eventuali ricadute in termini di maggiori attività a carico delle amministrazioni nazionali al fine di alimentare la rete con i necessari dati.

## **Articolo 8**

### ***(Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)***

La norma apporta una serie di modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, recante i requisiti minimi della qualificazione e della formazione e all'allegato II del citato decreto legislativo, recante i requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente. Fra l'altro si prevede che:

- durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistico o di un ente di formazione autorizzati;
- parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning;
- la facciata della carta di qualificazione del conducente rechi delle nuove indicazioni e diciture.

**La RT** afferma che la norma, trattandosi di disposizione di carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, con riferimento alle modifiche previste per il modello di carta di qualificazione del conducente, andrebbe assicurato che le eventuali attività delle amministrazioni competenti finalizzate ad implementare o monitorare tali piattaforme informatiche e a produrre i nuovi modelli di carta di qualificazione possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

## **Articolo 9**

### ***(Rete dell'Unione europea delle patenti di guida)***

La norma nell'inserire l'articolo 116-bis al decreto legislativo n. 286 del 2005 prevede che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di patente di guida mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida. L'accesso alla rete è protetto e consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti. Lo scambio di informazioni sulla rete si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**La RT** afferma che la rete per lo scambio di informazioni delle patenti di guida è già attiva in ambito unionale, al contrario di quella dei certificati di qualificazione che dovrà essere implementata. Secondo la RT, per l'attuazione della presente disposizione l'Amministrazione provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, con riferimento agli oneri di aggiornamento/adeguamento della rete informatica si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 11.

## **Articolo 10**

### ***(Disposizioni transitorie)***

La norma prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba aggiornare le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

**La RT** afferma che il MIT dovrà adeguare il centro di elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale per svolgere le attività previste dal presente provvedimento. Secondo la RT, per l'attuazione della disposizione in esame, l'Amministrazione provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 11.

### **Articolo 11** ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma provvede ad inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

**La RT** afferma che le attività previste, in particolare, per l'adeguamento delle procedure informatiche di cui agli articoli 7, 9 e 10 e quantificabile in circa 80.000 euro, saranno attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito della riprogrammazione degli acquisti di forniture e servizi della Direzione generale per la motorizzazione. In particolare, tale importo trova copertura a valere sullo stanziamento di bilancio del capitolo 1277, denominato "Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

**Al riguardo**, si osserva che il capitolo 1277 dello stato di previsione del MIT reca, per ciascun anno del triennio 2020-2022, una dotazione di 6 milioni di euro e che, secondo quanto riportato dalla RT, gli oneri discendenti dall'adeguamento delle procedure informatiche saranno coperti mediante una riprogrammazione degli acquisti di forniture e servizi a valere sullo stanziamento del predetto capitolo. Al fine di verificare l'idoneità di tali risorse a far fronte agli oneri recati dal presente provvedimento, andrebbero fornite maggiori informazioni:

- con riferimento alla quantificazione della spesa determinata in 80.000 euro, chiarendo su quale esercizio finanziario impatta tale spesa;
- relativamente alla effettiva disponibilità di tali risorse sul predetto capitolo, assicurando che il loro utilizzo non comprometta le finalità già previste a legislazione vigente.